

Testo unificato "Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010"

Consultazioni in IV Commissione permanente – mercoledì 3 maggio 2018

OSSERVAZIONI DI ANFFAS TRENTINO ONLUS

Introduzione

Come già si è avuto modo di sottolineare in più occasioni, ANFFAS Trentino Onlus considera in termini ampiamente positivi la predisposizione di una pluralità di proposte legislative a livello provinciale, finalizzate a contestualizzare, a specificare e a rafforzare le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 2016, n. 112, meglio conosciuta come legge sul "dopo di noi". Intendiamo, pertanto, anzitutto ringraziare i presentatori di tali proposte, con particolare evidenza per i primi firmatari delle medesime: il Consigliere Walter Viola, il Consigliere Pietro De Godenz e l'Assessore Luca Zeni. Il testo unificato, oggetto delle considerazioni che andremo a formulare con questo nostro contributo, ha compreso anche il disegno di legge, che ha visto come primo firmatario il Consigliere Marino Simoni, relativo alla figura del prestatore di assistenza familiare. Pur avendo concentrato la nostra attenzione sulle misure previste dai primi tre disegni di legge citati, in relazione al sostegno alle persone con disabilità nella prospettiva del venir meno del supporto familiare, sottolineiamo la nostra condivisione circa la necessità di un più compiuto e concreto riconoscimento delle persone che, spesso al prezzo di enormi sacrifici personali, si adoperano per assicurare l'assistenza familiare ai loro cari che si trovano in situazioni di particolare bisogno.

Premettiamo che il lavoro condotto al fine di unificare le proposte legislative presentate ha condotto ad una sintesi sulla quale riteniamo di formulare una valutazione complessiva senz'altro positiva. Va completandosi un quadro legislativo provinciale che, da un lato, riconosce le diverse forme di disabilità e promuove il mantenimento dei più elevati livelli di autosufficienza possibili per le persone con disabilità, dall'altro, riconosce – in attuazione del principio di sussidiarietà – il ruolo decisivo dei soggetti del Terzo settore e del privato sociale nella costruzione di un sistema integrato di servizi e di opportunità che partono dalla centralità della persona che vive una particolare situazione e dei suoi familiari. Cionondimeno, riteniamo utile evidenziare in termini puntuali alcune proposte di modifica, le quali rispondono a un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare l'integrazione tra il testo legislativo in discussione e il complesso della legislazione provinciale in materia socio-assistenziale; dall'altro, rendere più incisive, in quanto contestualizzate con maggior precisione, alcune misure presenti nel disegno di legge unificato, anche recuperando alcune parti dei disegni di legge originari che nel lavoro di sintesi sono andati "perduti". Per semplicità di lettura, le proposte che presentiamo sono ordinate con riferimento alla progressione dell'articolato del testo unificato.

Art. 1

Il testo dell'articolo 3 bis, inserito dopo l'articolo 3 della legge provinciale sull'handicap 2003, al comma 1 prevede il coinvolgimento delle associazioni costituite sia dalle persone con disabilità sia da chi ne tutela gli interessi. Ciò è pienamente condivisibile. Semmai, va completato il punto b) del comma 1, prevedendo – anche per coerenza con il punto a) – che tale coinvolgimento riguardi anche la fase di valutazione degli interventi di carattere innovativo a favore delle persone con disabilità.

Considerata, poi, la centralità del progetto individualizzato come strumento di programmazione personalizzata delle modalità di presa in carico dei soggetti in particolari situazioni di bisogno, riteniamo che sarebbe utile introdurre già in questo articolo i riferimenti fondamentali a tale progetto, che costituisce il filo rosso lungo il quale si vanno poi a dettagliare le specifiche misure e gli specifici interventi che rientrano nella prospettiva del "dopo di noi". Ciò potrebbe dettagliarsi attraverso l'aggiunta dei seguenti commi:

- 3. Ai fini della definizione e dell'attuazione delle forme di coinvolgimento di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento al progetto individualizzato elaborato ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).*
- 4. Obiettivi, modalità di redazione, contenuti e strumenti di attuazione del progetto individualizzato, ai fini della presente legge sono stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 1 bis. dell'articolo 25 della presente legge.*

Art. 3

Nell'individuazione dei principi ai quali fare riferimento per promuovere percorsi di autonomia, di progressivo distacco dalla famiglia di origine, di prevenzione dell'istituzionalizzazione a beneficio delle persone con disabilità, proponiamo di specificare i riferimenti indicati come segue:

- 1. Per favorire nel rispetto dei principi stabiliti **dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)**.....gli interessi.*

Art.4

Condividiamo finalità e articolazione del progetto di abitare sociale. Al fine di meglio identificare il suo nesso con il progetto individualizzato già considerato all'articolo 1, suggeriamo che al comma 1 del nuovo art. 9 ter della L.P. 8/2003 il riferimento alla legge provinciale sulle politiche sociali sia leggermente modificato come segue:

- 1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa..... I progetti di abitare sociale costituiscono **una specifica forma di attuazione** del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)politiche attive del lavoro.*

Con il medesimo intento, riteniamo opportuno che il testo legislativo contenga alcune specificazioni che aiutino a contestualizzare il progetto individualizzato rispetto alle finalità e agli obiettivi del progetto di abitare sociale. Si propone, pertanto, di inserire dopo il comma 1 i seguenti:

2. *Il progetto individualizzato di cui al comma 1, richiesto dalla persona con disabilità o dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, viene redatto, entro trenta giorni dalla richiesta, partendo da una valutazione dei bisogni della persona con disabilità e del relativo nucleo familiare, tenendo in debito conto i suoi desideri, nel rispetto del criterio di multidimensionalità così come declinato nel comma 2 dell'articolo 9 bis.*
3. *Gli interventi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilità priva del sostegno familiare garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. A tal fine sono garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e relazionale o con altri disturbi del neurosviluppo, gli strumenti relativi al sostegno nella assunzione delle decisioni, nonché strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte anche con il sostegno dei genitori o di chi ne tutela gli interessi.*

Art. 8

La deliberazione della Giunta provinciale introdotta nel nuovo comma 1 bis della L.P. 8/2003 costituisce l'atto amministrativo determinante per dare attuazione alle nuove misure contenute nel testo unificato che stiamo esaminando. Si ritiene opportuno, data l'importanza di tale atto, esplicitare in questo comma un riferimento al progetto individualizzato, coerentemente con la proposta di integrazione dell'articolo 1 sopra riportata, che ha previsto l'inserimento dei commi 3 e 4. Collegato a tale riferimento, si ritiene importante in questa sede esplicitarne un altro, che richiama il concetto di "budget di progetto" definito dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della legge n. 112 del 2016.

La formulazione del comma 1 bis dell'articolo 25 della L.P. 8/2003 potrebbe essere integrata come segue:

*1 bis. La Giunta provinciale definisce..... nel capo II bis. **Tale deliberazione stabilisce i requisiti dei progetti individualizzati, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 bis della presente legge**, i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti **di cui all'articolo 9 ter**. Per la quantificazione dei contributi e per la compensazione delle spese, **la Giunta provinciale definisce il "budget di progetto", così come definito dall'articolo 1 comma 1 lettera f) del Decreto Ministeriale 23 novembre 2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze**. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del medesimo capo.*

Art. 16

È certamente positivo che il testo legislativo individui le coperture finanziarie per gli interventi a beneficio delle persone con disabilità per l'anno corrente e per gli anni a venire. Confidiamo che gli stanziamenti definiti in questa fase iniziale a livello sia statale sia provinciale vadano intesi come un investimento finalizzato alla sperimentazione di nuovi servizi, di nuove modalità di valorizzazione e di sviluppo degli ambiti di autonomia delle persone con disabilità. Conseguentemente, confidando in esiti positivi dei primi progetti che saranno avviati e condotti a termine, auspichiamo che l'impegno finanziario della Provincia a sostegno di tali iniziative possa progressivamente aumentare (anche in considerazione dei consistenti risparmi che porteranno a evitare o ritardare quanto più possibile l'istituzionalizzazione).

Luciano Enderle

Presidente Anffas Trentino onlus